

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE



SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE
E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
ING. VALERIO BONFIGLIOLI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	rif. FILESEGNATURA.XML		
DEL	rif. FILESEGNATURA.XML		

Città Metropolitana di Bologna
Area Pianificazione Territoriale
Ufficio di Piano
Via Zamboni, 13 - 40126 Bologna
PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

RIF. PRATICA. PC/2021/0002901 DEL 22/01/2021
PROT CM: FASC. 8.2.7.1/1/2020

INVIATO TRAMITE PEC

Oggetto: Procedimento di approvazione del PUG del Comune di Bologna – Parere

Con riferimento alla convocazione della STO di cui al Prot. PC/2021/0002901 del 22/01/2021, in merito all'argomento in oggetto, visionata la documentazione resa disponibile e considerato quanto già riportato nel verbale di conferenza, si precisa quanto di seguito riportato.

Con riferimento all'**azione 1.1d** del Disciplinare di Piano (Prevedere interventi di de-sigillazione e de-pavimentazione dei suoli), in cui *"il Piano riconosce alle aree fluviali del Reno, del Savena, del Savena Abbandonato e del canale Navile un importante ruolo di servizio ecosistemico di regolazione. Deve esserne pertanto recuperata la funzionalità idraulica, incrementata la ricarica diretta della falda, rafforzata la funzione di corridoio ecologico e garantita la qualità naturalistica, mediante interventi di de-sigillazione e de-pavimentazione dei suoli"* si riscontra tuttavia che, dalle mappe del piano, l'area fluviale del torrente Savena Abbandonato non viene inserita. **Si richiede di estendere anche ad essa i medesimi principi.**

Sempre col medesimo riferimento all'**azione 1.1d**, siccome il Comune di Bologna è lambito anche dal corso del **Torrente Lavino**, si sollecita una riflessione in merito all'eventuale inserimento anche di questo corso d'acqua fra quelli a cui il Piano riconosca *l'importante ruolo di servizio ecosistemico di regolazione.*

In relazione all'**Azione 1.2e** (Migliorare la qualità delle acque superficiali), nelle Condizioni di sostenibilità per gli interventi urbanistici si chiede di inserire dopo la dicitura *"...identificando il*

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel. 051.527.4530
fax 051.527.4315

stpc.bologna@regione.emilia-romagna.it
stpc.bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it

				INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5				
a uso interno DP			Classif	5685	650	20				Fasc.	2020	186	SUB

*recapito delle acque meteoriche non contaminate e non riutilizzate in un corpo idrico superficiale limitrofo” la specificazione “**previa laminazione qualora prevista dagli strumenti di pianificazione di settore o prescritta dall’Ente gestore**”*

La medesima specificazione dovrebbe essere inserita anche nelle Prescrizioni per gli interventi edilizi nelle more dell’entrata in vigore del PTM della Città Metropolitana di Bologna, in particolare, per gli interventi di Qualificazione edilizia trasformativa da realizzarsi entro la fascia di 100 m dal reticolo tombato e quelli di Qualificazione edilizia trasformativa da realizzarsi entro la fascia di 20 m dai canali da risanare.

Per quanto attiene ai provvedimenti attuativi legati alle “**Aree a rischio inondazione 200 anni**” contenuti nel documento denominato “Scheda dei vincoli”, si condividono definizione e finalità di tutela nonché il relativo provvedimento istitutivo, ma si chiede di estendere le modalità di tutela delle a rischio inondazione 200 anni non solo impedendo la realizzazione di discariche e gli impianti di recupero rifiuti, ma imponendo limitazioni anche alla realizzazione di vani interrati finanche alla inedificabilità assoluta, almeno per quanto riguarda le nuove costruzioni.

Per quanto riguarda la tematica del dissesto idrogeologico si prende atto del totale richiamo, all’interno delle schede dei vincoli, al vigente PTCP. Si intende tuttavia cogliere l’occasione per effettuare una riflessione sullo “**schema di regolamento del vincolo idrogeologico**” allegato al Regolamento Edilizio, che, pur non essendo un elaborato del PUG, ne integra comunque la disciplina per le tematiche di natura idrogeologica. All’art 22 si ritiene importante aggiungere un richiamo (qualora già non presente in altre sezioni del Regolamento) ai contenuti del comma 8 dell’art. 26 del PTPR, in merito al divieto di nuove edificazioni in prossimità delle scarpate.

Distinti Saluti.

Il Dirigente Professionale
Valerio Bonfiglioli

firmato digitalmente